

**PROTOCOLLO**

**relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale <sup>(1)</sup>**

(90/C 189/03)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Facendo riferimento alla dichiarazione allegata alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968,

Hanno deciso di stipulare un protocollo che conferisce competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della suddetta convenzione ed hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

signor Alfons VRANCKX,

ministro della giustizia;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

signor Gerhard JAHN,

ministro federale della giustizia;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

signor René PLEVEN,

guardasigilli,

ministro della giustizia;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

signor Erminio PENNACCHINI,

sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO

signor Eugène SCHAUSS,

ministro della giustizia,

vicepresidente del governo;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

signor C. H. F. POLAK,

ministro della giustizia;

I QUALI, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

---

<sup>(1)</sup> Il protocollo è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1978, dalla convenzione di adesione del 1982 e dalla convenzione di adesione del 1989.

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

#### *Articolo 1*

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del protocollo allegato a detta convenzione, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, nonché sull'interpretazione del presente protocollo.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione del 27 settembre 1968 nonché al presente protocollo <sup>(1)</sup>.

La Corte di giustizia della Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione del 27 settembre 1968, nonché al presente protocollo, adattati dalla convenzione del 1978 <sup>(2)</sup>.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione del 27 settembre 1968, nonché al presente protocollo, adattati dalle convenzioni del 1978 e del 1982 <sup>(3)</sup>.

#### *Articolo 2*

Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione:

- 1) — in Belgio: la Cour de cassation — het Hof van Cassatie e le Conseil d'État — de Raad van State,
- in Danimarca: højesteret,
- nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshöfe des Bundes,
- in Grecia: «τα ανώτατα δικαστήρια»,
- in Spagna: el Tribunal Supremo,
- in Francia: la Cour de cassation e le Conseil d'État,
- in Irlanda: the Supreme Court,

- in Italia: la Corte suprema di cassazione,
- nel Lussemburgo: la Cour supérieure de justice giudicante in cassazione,
- nei Paesi Bassi: de Hoge Raad,
- in Portogallo: o Supremo Tribunal de justiça e o Supremo Tribunal Administrativo,
- nel Regno Unito: the House of Lords e le giurisdizioni adite a norma dell'articolo 37, secondo comma, o dell'articolo 41 della convenzione <sup>(4)</sup>;

- 2) — le giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d'appello;
- 3) — nei casi previsti dall'articolo 37 della convenzione, le giurisdizioni indicate nello stesso articolo.

#### *Articolo 3*

1. Quando una questione relativa all'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1 viene sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punto 1, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, è tenuta a domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

2. Quando una questione del genere è sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punti 2 e 3, tale giurisdizione può, alle condizioni determinate nel paragrafo 1, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

#### *Articolo 4*

1. L'autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1, quando una o più decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell'articolo 2, punti 1 e 2. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato.

2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione.

<sup>(1)</sup> L'articolo 1, secondo comma è stato aggiunto dall'articolo 30 della convenzione di adesione del 1978.

<sup>(2)</sup> L'articolo 1, terzo comma è stato aggiunto dall'articolo 10 della convenzione di adesione del 1982.

<sup>(3)</sup> L'articolo 1, quarto comma è stato aggiunto dall'articolo 24 della convenzione di adesione del 1989.

<sup>(4)</sup> L'articolo 2, punto 1 è stato modificato dall'articolo 31 della convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 11 della convenzione di adesione del 1982 e dall'articolo 25 della convenzione di adesione del 1989.

3 La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorità designata da uno di detti Stati

4 Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla Commissione ed al Consiglio delle Comunità europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte

5 La procedura prevista dal presente articolo non comporta né la percezione né il rimborso di spese giudiziali

#### *Articolo 5*

1 Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale si applicano anche alla procedura d'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1

2 Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea

#### *Articolo 6*

(<sup>1</sup>)

#### *Articolo 7(<sup>2</sup>)*

Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee

#### *Articolo 8(<sup>3</sup>)*

Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la compe-

tenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

#### *Articolo 9*

Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea ed al quale si applica l'articolo 63 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dovrà accettare le disposizioni del presente protocollo, con riserva degli adattamenti necessari

#### *Articolo 10(<sup>4</sup>)*

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica,
- b) la data di entrata in vigore del presente protocollo,
- c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3
- d) (<sup>5</sup>)

#### *Articolo 11*

Gli Stati contraenti comunicheranno al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle disposizioni legislative che implicano una modifica dell'elenco delle giurisdizioni di cui all'articolo 2, punto 1

#### *Articolo 12*

Il presente protocollo è concluso per una durata illimitata

#### *Articolo 13*

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione del presente protocollo. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione

#### *Articolo 14(<sup>6</sup>)*

Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari (<sup>7</sup>)

(<sup>1</sup>) L'articolo 26 della convenzione di adesione del 1989 ha previsto la soppressione dell'articolo 6 modificato dall'articolo 32 della convenzione di adesione del 1978

(<sup>2</sup>) Vedi nota 6 a pag. 18

(<sup>3</sup>) Vedi nota 7 a pag. 18

(<sup>4</sup>) Vedi nota 1 a pag. 19

(<sup>5</sup>) L'articolo 27 della convenzione di adesione del 1989 ha previsto la soppressione della lettera d) modificata dall'articolo 33 della convenzione di adesione del 1978

(<sup>6</sup>) Vedi nota 3 a pag. 19

(<sup>7</sup>) Vedi nota 4 a pag. 19

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Geschehen zu Luxembourg am dritten Juni neunzehnhunderteinundsiebzig.

Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze.

Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.

Gedaan te Luxemburg, de derde juni negentienhonderd eenenzeventig.

Pour Sa Majesté le roi des Belges  
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Alfons VRANCKX

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Gerhard JAHN

Pour le président de la République française

René PLEVEN

Per il presidente della Repubblica italiana

Erminio PENNACCHINI

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

C.H.F. POLAK

---

### DICHIARAZIONE COMUNE

I governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

al momento della firma del protocollo sull'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace ed uniforme delle disposizioni di detto protocollo,

si dichiarano pronti ad organizzare di concerto con la Corte di giustizia uno scambio d'informazioni relativo alle decisioni emanate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, punto 1 di detto protocollo in applicazione della convenzione e del protocollo del 27 settembre 1968.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter diese Gemeinsame Erklärung gesetzt.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration commune.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder deze Gemeenschappelijke Verklaring hebben gesteld.

Geschehen zu Luxemburg am dritten Juni neunzehnhunderteinundsiebzig.

Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze.

Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.

Gedaan te Luxemburg, de derde juni negentienhonderd eenenzeventing.

Pour Sa Majesté le roi des Belges  
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Alfons VRANCKX

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Gerhard JAHN

Pour le président de la République française

René PLEVEN

Per il presidente della Repubblica italiana

Erminio PENNACCHINI

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

C. H. F. POLAK

---